



ALLEGATO A

**Piani
per la reindustrializzazione
dei Siti Produttivi Inattivi sul
territorio della Regione Basilicata**

DIRETTIVE
per la concessione di agevolazioni

(art. 17 della Legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007,
come modificato dalla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2012)

Riferimenti normativi

Le presenti Direttive sono adottate in conformità con:

- gli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020 della Commissione Europea, pubblicati sulla GUUE Serie C 209 del 23/07/2013 e smi;
- la Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2014-2020 approvata dalla Commissione Europea con Decisione del 16 settembre 2014 (SA38930), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17 ottobre 2014 (C369);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno degli articoli 107 e 108 del trattato.
- il Regolamento de minimis: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
- l'art. 17 della Legge Regionale n. 28 del 28/12/2007 "Reindustrializzazione dei siti dismessi e salvaguardia dei livelli occupazionali";
- la Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2012 che ha modificato l'art. 17 della Legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007;
- Comunicazione della Commissione Europea C(2021) del 19/04/2021 n. 2594 final in materia di aiuti di stato a finalità regionale.

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. La Regione Basilicata, al fine di favorire il consolidamento, la salvaguardia dei livelli occupazionali, il rilancio e lo sviluppo di attività produttive in crisi sul territorio regionale, concede agevolazioni per la realizzazione di **PIANI PER LA REINDUSTRIALIZZAZIONE DEI SITI PRODUTTIVI INATTIVI SIA IN SITO CHE FUORI SITO**.
2. Le presenti **DIRETTIVE** definiscono i criteri, le condizioni e le modalità di concessione di agevolazioni per la realizzazione di detti **PIANI**, in attuazione dell'art. 17 della Legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 come modificato dalla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2012 e nel rispetto della normativa comunitaria, vigente, in materia di aiuti di stato.
3. La Giunta Regionale, in fase di approvazione dell'**AVVISO PUBBLICO** di cui al successivo articolo 3 comma 1, provvede ad individuare sul territorio regionale, i siti produttivi inattivi da reindustrializzare ed, eventualmente, anche i settori produttivi ritenuti prioritari tenendo conto:
 - delle linee di indirizzo della programmazione regionale;
 - delle situazioni di crisi territoriali;
 - delle risorse disponibili.

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dalle presenti **DIRETTIVE**, sono le imprese operanti nei settori produttivi ammissibili dai regolamenti in materia di aiuti di stato come rilevabili dal codice ATECO 2007, che realizzino iniziative produttive sul territorio regionale, nelle aree e nei settori specificati nell'Avviso Pubblico, al fine di ricollocare gli ex lavoratori dei siti produttivi dismessi.
2. Le imprese di cui al precedente comma 1, ai fini delle presenti Direttive, sono denominate Soggetti Beneficiari e vengono classificate in micro, piccola, media o grande dimensione secondo la definizione di cui all'allegato I al Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione Europea;
3. I **SOGGETTI BENEFICIARI** come precedentemente definiti, entro i termini previsti al successivo art. 6 comma 6, devono:
 - essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
 - essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
 - trovarsi in regime di contabilità ordinaria. Sono fatte salve le imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni e le imprese di minori dimensioni, ammissibili alle agevolazioni anche se operano in regime di contabilità semplificata entro i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente. Le imprese che operano in regime di contabilità semplificata, entro i limiti previsti dalla normativa nazionale

vigente, per usufruire delle agevolazioni devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e un'ordinata tenuta del fascicolo riguardante l'iniziativa. L'imputazione delle spese e dei costi deve essere riconducibile alle movimentazioni finanziarie anche se l'impresa opera in regime di contabilità semplificata sulla base della normativa nazionale vigente. Pertanto, ai fini della verifica dell'effettivo apporto di mezzi propri e per garantire la tracciabilità finanziaria del Piano, qualora l'impresa operi in regime di contabilità semplificata, è tenuta ad effettuare tutti i pagamenti e gli apporti su un conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a gestire le transazioni oggetto di rendicontazione, pena la non ammissibilità, decadenza, revoca dell'agevolazione;

- essere in regola con la normativa di applicazione del C.C.N.L., del contratto di categoria;
- possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della manifestazione, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad accezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come da definizione riportata nel Regolamento GBER (Reg. CE n. 651/2014);
- non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta per cause imputabili all'impresa e non sanabili;
- non sussistere cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011;

Art. 3 (Procedura)

1. I **SOGGETTI BENEFICIARI** sono individuati dalla Regione Basilicata con procedura di evidenza pubblica in regime di aiuto, ai sensi dell'art. 17 della L. R. 28/2007, come modificato dalla L. R. n. 19/2012, articolata nelle seguenti fasi:

A) AVVISO PUBBLICO

Con appositi **AVVISI PUBBLICI** in regime di aiuto, la Giunta Regionale provvederà ad individuare i potenziali beneficiari di cui al precedente art. 2.

La Giunta Regionale provvederà a pubblicizzare gli avvisi e la loro attuazione in tutte le forme ritenute utili alla più efficace trasparenza, divulgazione e informazione.

L'AVVISO PUBBLICO DEVE CONTENERE:

- obiettivi;
- individuazione dei siti produttivi inattivi ed, eventualmente, i settori prioritari;
- quantificazione delle risorse finanziarie;
- requisiti dei soggetti ammissibili;
- tipologia delle azioni e delle spese ammissibili alle agevolazioni;
- modalità e termini per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse;
- Modalità e criteri di valutazione.

B) PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

A seguito di emanazione di apposito **AVVISO PUBBLICO**, i soggetti imprenditoriali interessati presentano, nei termini e nelle modalità ivi previsti dallo stesso Avviso, una **MANIFESTAZIONE DI INTERESSE** corredata del **PIANO DI REINDUSTRIALIZZAZIONE DEL SITO PRODUTTIVO INATTIVO** di interesse, di una apposita **SCHEDA TECNICA** e della eventuale ulteriore documentazione prescritta utilizzando la modulistica allegata all'Avviso Pubblico.

Le **MANIFESTAZIONI DI INTERESSE** sono valutate con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 4.

C) PIANO DI REINDUSTRIALIZZAZIONE

Per **PIANO DI REINDUSTRIALIZZAZIONE DI UN SITO PRODUTTIVO INATTIVO** si intende una iniziativa imprenditoriale, finalizzata alla produzione di beni, individuata dalla Regione Basilicata nel rispetto delle presenti **DIRETTIVE**. Il **PIANO DI REINDUSTRIALIZZAZIONE** può essere composto da uno o più progetti di investimento a carico di soggetti imprenditoriali diversi.

Ogni progetto di investimento deve essere composto dai due seguenti elementi, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali:

1. **IL PROGETTO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI**, relativo agli attivi materiali ed immateriali, di cui al successivo art. 9, deve prevedere un numero di occupati

non inferiore a quelli previsti all'art. 17 comma 2 della L.R. n. 28/2007. L'entità massima dell'aiuto concedibile sulla spesa ritenuta ammissibile, a valere sulle presenti direttive è di importo fino ad un massimo di 10 milioni di Euro ed il contributo concedibile sarà erogato con le modalità definite al successivo articolo 12.

Il progetto degli investimenti produttivi può contenere inoltre:

- **interventi di ricerca e innovazione** di processo e/o di prodotto;
- **interventi di salvaguardia ambientale:** deve contenere, dettagliatamente, le metodologie e i sistemi tecnici per la salvaguardia dell'ambiente, per la sicurezza della salute e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- **interventi sul risparmio energetico:** deve descrivere nel dettaglio il programma delle azioni tese al risparmio dell'energia e al contenimento dei costi di produzione. Il progetto deve in ogni caso essere redatto in conformità alle disposizioni regionali e nazionali vigenti in materia.
- **interventi sulla certificazione di qualità:** deve descrivere in dettaglio le procedure adottate per le varie certificazioni del sistema di qualità.

2. IL PROGETTO DI SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI deve prevedere:

- il numero complessivo delle unità lavorative da occupare;
- le qualifiche funzionali;
- la tipologia di contratto da applicare;
- il numero delle unità provenienti dagli ammortizzatori sociali;

Il numero minimo dei lavoratori da occupare deve essere:

- a) non inferiore al 50% di quello impegnato nella precedente attività nel caso in cui il Piano viene realizzato nello stesso sito produttivo inattivo;
- b) non inferiore al 60% di quello impegnato nella precedente attività nel caso in cui il Piano viene realizzato in altro sito;

Le assunzioni, oltre a quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), fatto salvo specifiche esigenze aziendali legate a particolari profili professionali, devono essere effettuate secondo i criteri e le priorità di selezione individuate nell'Accordo Base di cui al successivo art. 5 tenendo conto prioritariamente dei seguenti elementi:

- ricollocazione delle unità lavorative impegnate nella precedente attività, ove disponibili al reinserimento lavorativo;
- ricollocazione delle unità lavorative rientranti nel Centro per l'Impiego del territorio su cui è situato il sito inattivo, a favore dei quali siano stati attivati ammortizzatori sociali, ove disponibili al reinserimento lavorativo.

Art.4

(Modalità e criteri di valutazione delle Manifestazioni di Interesse)

1. L'attività di valutazione delle Manifestazioni di Interesse è finalizzata alla individuazione dei soggetti ritenuti ammissibili alle agevolazioni in base principalmente ai seguenti criteri quali:
 - dimensione, solidità e credibilità del soggetto imprenditoriale proponente;
 - occupazione attivata dalla iniziativa industriale in termini quantitativi e qualitativi;
 - cantierabilità e tempi di realizzazione;
 - iniziative industriali che presentano elementi di: innovazione tecnologica; salvaguardia ambientale; risparmio energetico, processo di produzioni di qualità;
 - capacità di stimolare la nascita di attività indotte.
2. Nella formulazione della graduatoria delle Manifestazione di Interesse sarà attribuito maggior peso agli investimenti coerenti con i settori definiti prioritari nell'**AVVISO PUBBLICO**.
3. La valutazione delle Manifestazioni di Interesse sarà effettuata da una apposita struttura di valutazione nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca che potrà essere composta da esperti interni all'amministrazione regionale ed eventualmente da esperti delle sue società in house e/o da esperti esterni con pluriennale esperienza sulle tematiche oggetto di valutazione;
4. La graduatoria delle Manifestazioni di Interesse sarà pubblicata sul BUR della Regione Basilicata e sul portale istituzionale della Regione Basilicata
5. La Struttura di Valutazione, nella fase istruttoria, può richiedere ai potenziali soggetti beneficiari chiarimenti e/o informazioni aggiuntive in merito alla Manifestazione di Interesse presentata.

Art. 5 (Accordo Base)

1. La procedura di reindustrializzazione del sito produttivo inattivo tramite emanazione di apposito Avviso Pubblico può essere attivata solo a seguito della sottoscrizione **DELL'ACCORDO BASE** da parte dei comuni territorialmente interessati, delle parti datoriali, delle OO. SS ed eventualmente anche dai soggetti imprenditoriali e/o titolari del sito dismesso attraverso un percorso di concertazione;
2. L'Accordo Base è finalizzato alla piena condivisione degli obiettivi produttivi ed occupazionali. A tale scopo, l'accordo deve in particolare contenere:
 - a) l'attestazione dello stato di inattività del sito produttivo;
 - b) l'individuazione del numero minimo, dei criteri e delle priorità di selezione dei lavoratori da assumere.

3. Un sito produttivo è considerato inattivo, ai fini delle presenti **DIRETTIVE**, se sussistono almeno le seguenti condizioni:
 - a) cessazione dell'attività nell'unità produttiva locale del Sito interessato;
 - b) disponibilità del titolare alla messa a disposizione del sito per l'attivazione delle procedure per la reindustrializzazione, nonché alla relativa sottoscrizione dell'**ACCORDO BASE**.

Art. 6 (Accordo di Reindustrializzazione)

1. Il soggetto beneficiario posizionato al primo posto della graduatoria sulla base dei criteri di valutazione di cui al precedente art. 4 comma 4 accede alla Procedura Negoziale;
2. La procedura negoziale è finalizzata principalmente al possibile innalzamento dei livelli occupazionali previsti nella Manifestazione di interesse. E' posta in essere dal Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca e deve concludersi entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui al precedente art.4 comma 4;
3. Al termine della procedura negoziale si procederà alla sottoscrizione dell'Accordo di Reindustrializzazione del Sito Produttivo Inattivo;
4. L'Accordo di Reindustrializzazione del Sito Produttivo Inattivo definisce obiettivi e contenuti del Piano, formalizzando gli impegni che intercorrono tra i vari sottoscrittori di cui al successivo comma 5;
5. L'Accordo è sottoscritto dalla Regione, dai comuni territorialmente interessati, dal Consorzio industriale ove il sito sia localizzato nell'area industriale di competenza, dalle parti sociali e dal soggetto imprenditoriale potenzialmente beneficiario delle agevolazioni;
6. Il soggetto imprenditoriale potenzialmente beneficiario delle agevolazioni che sottoscrive l'Accordo di Reindustrializzazione del sito Produttivo Inattivo deve presentare la documentazione di cui al successivo art. 7, entro il termine massimo di 6 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, pena la decadenza dell'istanza. Eventuali proroghe dei termini potranno essere richieste all'ufficio competente solo per accertati ritardi nella acquisizione di documentazione da parte di soggetti terzi.

Art. 7 (Documentazione)

1. Per la concessione delle agevolazioni relative al **PIANO DI REINDUSTRIALIZZAZIONE DEL SITO PRODUTTIVO INATTIVO** deve essere presentata all'Ufficio regionale competente la seguente documentazione che sarà meglio declinata nell'Avviso Pubblico con la relativa modulistica:
 - **Documentazione amministrativa e tecnica** come declinata nell'Avviso pubblico;

- **Documentazione attestante la piena disponibilità** del sito;
- **Business Plan parte I** (descrittiva) e **Parte II** (numerica), corredato di preventivi, computi metrici, perizie e stime lavori, layout impianti e macchinari, ogni altra documentazione tecnica utile alla valutazione, ivi compreso i progetti di ricerca e innovazione, salvaguardia ambientale, risparmio energetico e certificazioni di qualità, del programma di investimento;
- **dimostrazione di sussistenza di mezzi propri e/o finanziamenti disponibili, pari almeno alla quota di finanziamento non coperta dal contributo concesso** di cui almeno il 25% attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico;
- **prospetto** riportante il numero di assunzioni previste suddivise tra quelle da effettuare nella platea della manodopera già impegnata nello stesso sito, quelle da effettuare nella platea della manodopera già beneficiaria di ammortizzatori sociali presso il Centro per l'Impiego di riferimento, e le altre;
- **modalità** di selezione delle risorse umane da assumere, in coerenza con quanto indicato nell'Accordo Base.

Art. 8

Istruttoria della documentazione presentata

- 1 L'Istruttoria della documentazione presentata per la concessione delle agevolazioni è posta in essere dalla Struttura di Valutazione di cui al precedente art. 4 comma 3 ed è finalizzata:
 - a) ad attestare la coerenza tra obiettivi e contenuti del Piano presentato con quanto indicato nell'Accordo di Reindustrializzazione sottoscritto di cui al precedente articolo 6;
 - b) a definire l'ammontare e la tipologia delle spese ammissibili per la realizzazione del Piano di reindustrializzazione nel rispetto delle **DIRETTIVE**, nonché l'entità complessiva delle agevolazioni, in relazione all'intensità di aiuto applicata;
2. L'istruttoria deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione;
3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, sarà predisposto lo **schema di Contratto di reindustrializzazione**, da sottoscrivere tra la Regione Basilicata e il Soggetto Beneficiari, ed il provvedimento di concessione delle agevolazioni da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
4. In caso di esito negativo dell'istruttoria sarà predisposto il provvedimento di decadenza da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale e contestualmente si procederà allo scorrimento della graduatoria.

5. In caso di completo scorrimento della graduatoria delle Manifestazioni di Interesse, senza individuazione di un Soggetto Beneficiario si procederà alla riapertura dei termini dell'Avviso Pubblico, secondo le modalità previste dalle presenti Direttive;

Art. 9

(Piano di reindustrializzazione: attività e spese ammissibili)

- 1 Sono ammesse ad agevolazione le spese relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli artt. 2424 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alla finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni.
2. Tali spese riguardano:
 - a) suolo aziendale previa presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno, nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso
 - b) sistemazioni del suolo e indagini geognostiche;
 - c) opere murarie e assimilate e impianti di cui al DM 37/2008, comprensive delle spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
 - d) acquisto opificio previa presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato, secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
 - e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto del materiale di trasporto;
 - f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. Qualora il programma informatico non dovesse essere disponibile sul mercato e richiede una progettazione specifica, per la stima dei costi di sviluppo del software si farà riferimento alle indicazioni riportate nell'Avviso Pubblico;
 - g) brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma.
 - h) installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia termica ed elettrica all'interno dell'unità produttiva oggetto del programma d'investimento, ovvero per il recupero del calore di processo da forni e/o impianti che producono calore, o che prevedano il riutilizzo

di altre forme di energia recuperabile in processi ed impianti che utilizzano fonti fossili e fino ad una potenza nominale non superiore a 200 KW elettrici.

3. Con riferimento alle spese indicate nel precedente comma 2 si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera a), sono ammesse nel limite del 10% del progetto degli investimenti produttivi complessivo ammesso ad agevolazione¹;
- l'ammontare relativo delle spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, sono ammesse nel limite del 5% della categoria di cui alla lettera c), limitatamente alle sole opere murarie e assimilate e impianti di cui al DM 37/2008; in relazione alle spese di cui alle lettere c) ed d), si precisa che:
 - un programma consistente solo nella realizzazione o nell'acquisto di immobili e/o altre opere murarie non è agevolabile. Nel caso che il programma preveda l'acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, al fine di verificare il rispetto dei relativi predetti limiti previsti per il suolo aziendale e per le opere murarie, l'impresa deve produrre una perizia giurata attestante il valore del suolo stesso;
 - le spese per opere murarie e assimilate sono ammissibili al 100% del totale delle stesse solo qualora si tratti di opere strettamente necessarie al ciclo produttivo;
 - le spese relative alla parte degli immobili adibita ad uffici, ad uso amministrativo e direzionale, possono essere ammesse alle agevolazioni nel limite massimo del 30% del totale della relativa spesa ammissibile;
 - la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e precedentemente agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione della domanda di accesso, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- i costi relativi all'acquisizione di attivi in locazione, diversi rispetto ai terreni e agli immobili, vengono presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e contiene l'obbligo di rilevare l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda la locazione di terreni e di immobili, essa deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto d'investimento;
- in relazione alle spese di cui alla lettera e), si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate

¹ Le spese ammissibili ad agevolazioni sono quelle riconosciute congrue dalla struttura di valutazione su cui si applicano le percentuali di limitazioni per determinare le spese ammesse ad agevolazione. La somma delle spese ammissibili ad agevolazioni determina l'investimento complessivo ammissibile ad agevolazione relativamente a ciascun progetto. Le spese ammesse ad agevolazione sono quelle su cui sono applicate le percentuali di limitazione e sulle quali va applicata l'intensità di aiuto per il calcolo del contributo.

- fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
- le spese di cui alle lettere c) ed e) possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito della sede operativa, di spazi per attività a servizio dei dipendenti (asili nidi, area relax, mensa, altro) ma non alla realizzazione di abitazioni per custodi;
 - le spese di cui alle lettere a), f) e g), che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nella sede produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;
 - le spese di cui alle lettere e) e f) e relative progettazioni sono ammesse alle agevolazioni anche se sostenute con commesse interne di lavorazione, da imprese in regime di contabilità ordinaria, purché capitalizzate;
 - le spese di cui alla lettera e), relative alle attrezzature facenti parte del progetto di investimenti produttivi da agevolare, la cui installazione non è prevista presso la sede operativa interessata dal programma medesimo, bensì presso altre sedi, della stessa impresa, possono essere ammesse alle agevolazioni purché:
 - a) siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
 - b) dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% dell'intero capitolo "Macchinari, impianti e attrezzature";
 - c) vengano ubicate presso sedi operative localizzate nel territorio regionale;
 - d) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione della stessa impresa, nel libro dei cespiti ammortizzabili; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del DPR n. 627 del 6.10.78 e del D.M. 29.11.78 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);
 - f) i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell'impresa beneficiaria;
 - tra le spese relative ai programmi informatici, di cui alla lettera f), anche se realizzati con commesse interne di lavorazione, sono incluse quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo. Per le modalità di calcolo dei costi del software si rimanda all'avviso pubblico;
 - I macchinari, gli impianti e le attrezzature possono essere acquistati anche attraverso contratti di leasing che prevedano la clausola di riscatto. L'importo massimo ammissibile ad agevolazione non può superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili altre spese connesse al contratto tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi. Se

la durata del contratto supera il termine finale per la rendicontazione del progetto degli investimenti produttivi sarà ammessa ad agevolazione soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati sino a tale data.

- non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati (ad eccezione dei mezzi indispensabili per lo svolgimento delle fasi del ciclo di produzione), le spese notarili, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati² ad eccezione della tipologia di investimento "riattivazione", le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e tutte le spese non capitalizzate;
 - non sono altresì ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
 - non sono altresì ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500 euro. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
 - le spese relative a beni (compreso il suolo) e servizi erogati da persone fisiche o giuridiche collegate a qualunque titolo diretto o indiretto con il richiedente anche ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
 - le spese relative a beni (compreso il suolo) e servizi se intervenute:
 - a) tra il titolare della ditta individuale proponente e i suoi parenti entro il terzo grado o il coniuge;
 - b) tra la società proponente e la società fornitrice qualora i soci della società proponente siano legati ai soci della società fornitrice da vincoli di parentela o coniugio di cui al precedente punto a. Qualora il rapporto di parentela sussiste solo tra alcuni dei soci, la spesa è ammissibile in misura proporzionale alla quota detenuta dai soci per cui non sussiste il rapporto di parentela.
 - i costi diretti dell'Ente di certificazione (es. spese per la verifica ed i controlli periodici).
 - acquisto di scorte, materiali di consumo, ricambi;
 - spese di manutenzione ordinaria;
 - spese di viaggio;
 - spese relative all'attività di rappresentanza;
 - le spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria che dia luogo ad intensità di aiuto superiori a quelle previste per quella tipologia di spesa dalle regole comunitarie pertinenti.
4. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, Ri.Ba., R.I.D., assegno, vaglia, con addebito su un conto corrente intestato all'impresa beneficiaria dedicato alle transazioni del progetto finanziato, anche in via non esclusiva.
5. Le spese sono ammesse al netto dell'IVA (ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai Soggetti beneficiari e non sia in alcun

² Art. 16 del DPR n. 22/2018

modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati).

6. Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato.
7. Qualora le spese per l'investimento siano (a posteriori) più alte delle spese pianificate, l'ammontare dell'aiuto, calcolato sulla base della stima delle spese ammissibili ed evidenziate nella domanda di ammissione all'agevolazione, non potrà essere aumentato.
8. Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di ammissibilità delle spese, si rinvia al D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22.
9. Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità dell'investimento candidato rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese candidate e comunque non potranno determinare un contributo concedibile superiore a quello calcolato con la domanda telematica.

Art. 10

Forma delle agevolazioni e Intensità di aiuto

1. Le agevolazioni possono essere concesse sotto forma di contributi in conto capitale, in conto interessi o in forma mista (conto capitale e conto interessi), nel rispetto degli art. 13 e 14 del Reg. n.651/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/2 del 26.06.2014 e secondo le intensità espresse in termine di equivalente sovvenzione lorda (ESL), di cui alla Mappa degli aiuti a finalità regionale in vigore;
2. In attuazione delle disposizioni di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C(2021) del 19/04/2021 n. 2594 final in materia di aiuti di stato a finalità regionale, se successivamente alla data del 31/12/2021, siano intervenute modifiche agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato a finalità regionale e/o alla carta degli aiuti di stato a finalità regionale difformi dalle disposizione di cui al precedente comma 1 saranno applicate le disposizioni degli orientamenti e della carta di aiuti a finalità regionale in vigore alla data di emanazione dell'Avviso Pubblico o, in caso di avvisi pubblici emanati entro il 31/12/2021, saranno, invece, applicate le disposizioni in vigore alla data di concessione delle agevolazioni;
3. Fermo restando che l'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria dell'intero programma di sviluppo candidato o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno e dimostrare almeno la quota dei costi ammessi ad agevolazione non coperta dal contributo concesso, la stessa si deve impegnare, in ogni caso, ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili in una forma priva di qualsiasi altro sostegno pubblico.
4. L'eventuale finanziamento bancario ordinario che costituisce mezzo di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili (al netto delle somme che costituiscono il 25% dei costi ammissibili privi di sostegno pubblico), può essere supportato da garanzie pubbliche entro i limiti dell'intensità massime di cui al precedente comma 1. Le garanzie pubbliche, comunque, potranno riguardare un importo massimo assistito non superiore al 75% del finanziamento bancario ordinario. Il contributo in conto

interessi è concesso per l'abbattimento degli interessi sul mutuo agevolato della durata massima di 10 anni e secondo il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea, valido alla data del provvedimento di concessione e per un tasso nominale annuo non superiore al 5%. Le intensità e le modalità di erogazione del contributo in conto interessi saranno definite nel provvedimento di concessione.

5. Ai fini del trattamento fiscale, tenuto conto che il contributo in conto capitale è concesso in relazione a beni ammortizzabili, si precisa che lo stesso è da considerare a tutti gli effetti come contributo in conto impianti ai sensi dell'articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi – e successive modifiche e integrazioni.
6. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.
7. La misura delle agevolazioni è definita nei limiti delle intensità massime, rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all'indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

Art. 11

Gestione, monitoraggio e controllo

1. La gestione, il monitoraggio e il controllo degli interventi oggetto di concessione delle agevolazioni, ai sensi delle presenti Direttive, è demandato all'Ufficio regionale competente che opera in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia;

Art. 12

(Erogazioni)

1. Il contributo in conto impianti per le spese ammesse ad agevolazione sarà erogato su richiesta dell'impresa beneficiaria, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (DURC), della verifica ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 (verifica inadempimenti EQUITALIA), e della certificazione antimafia, nonché ogni eventuale altra verifica prevista dalla normativa di riferimento sulla base di stati di avanzamento del progetto/programma di investimento ammesso ad agevolazione, in misura non superiore a quattro (di cui uno a saldo per un importo non inferiore al 10% del programma di investimento ammesso ad agevolazione); ciascun stato di avanzamento, deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere

murarie, nonché macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti presso la sede operativa interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta.

2. La prima erogazione del contributo per il solo progetto degli investimenti produttivi può, a richiesta, essere disposta a titolo di anticipazione, per un importo pari al 40% del contributo totale spettante, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Basilicata, rilasciata da banche o istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Banca di Italia; società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVASS; società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 106 del D.Lgs n. 385/1993 e ss.mm.ii. presso la Banca di Italia³.
3. In corrispondenza alla richiesta di erogazione per stato di avanzamento potranno essere effettuati dall'ufficio competente e/o da esperto/apposita commissione di accertamento di spesa nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca o dal soggetto delegato, specifici controlli delle opere eseguite e/o dei brevetti e licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature oggetto di rendicontazione sulla base della documentazione fornita e della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, del legale rappresentante dell'impresa, che attesti sia l'importo delle opere, dei brevetti, delle licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti, sia che le ditte fornitrici non hanno acquisito, né acquisiranno su macchinari, impianti ed attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riservato dominio. Ai fini delle erogazioni parziali dovrà essere acquisita la documentazione di spesa quietanzata.
4. L'ufficio competente o il soggetto terzo delegato eroga per ogni stato di avanzamento, anche previa verifica in loco, la quota di contributo in conto impianti riferibile allo stesso stato di avanzamento fino ad un massimo del 90% del contributo stesso, in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, potrà essere liquidato il 10%.
5. Le erogazioni a saldo sono obbligatoriamente precedute da apposito sopralluogo.
6. A garanzia del rispetto degli obblighi occupazionali l'Impresa beneficiaria, unitamente alla richiesta di erogazione della ultima quota di contributo pari al 10%, presenterà una fidejussione bancaria o polizza assicurativa (in favore della Regione Basilicata, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma dei garanti, per un importo pari al 10% del contributo assentito. In alternativa potrà essere fornita una cauzione di pari importo ovvero garanzie fornite nelle forme di legge ed accettate dall'Amministrazione. Detta garanzia fideiussoria, può essere prestata esclusivamente da Istituti di Credito e dalle imprese di assicurazioni autorizzate ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993, come modificato dal D. Lgs n. 141 del 13/08/2010). Lo svincolo della

³La durata della fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve essere di almeno 36 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa, tacitamente rinnovabile di anno in anno fino a quando la Regione Basilicata o suo delegato non ne abbia disposto lo svincolo finale a seguito del completamento delle operazioni; tale fideiussione o polizza assicurativa potrà essere svincolata a stati di avanzamento dell'investimento a seguito di autorizzazione della Regione Basilicata; la polizza stessa preveda apposita clausola in forza della quale il rinnovo tacito prescinde dal mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato.

polizza sarà autorizzato dall'Ufficio competente, nei successivi 60 giorni dalla data di scadenza del mantenimento dell'obbligo occupazionale previo le verifiche del caso.

7. Per l'erogazione dell'agevolazione deve essere prodotta per ciascun stato di avanzamento rendicontato la documentazione di spesa che sarà elencata nell'Avviso Pubblico;
9. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.
10. Nel caso l'impresa beneficiaria costruisca in proprio impianti o macchinari, produrrà commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione come sarà esplicitata nell'Avviso Pubblico;
11. Per le operazioni effettuate in leasing, il contributo verrà erogato previo accertamento dell'avvenuto pagamento dei canoni.
12. A seguito dell'accertamento dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica di cui al comma precedente, l'ufficio competente/il soggetto delegato procede alla erogazione a saldo del contributo o all'eventuale recupero totale o parziale del contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi semplici, calcolati al tasso di riferimento (TUR) vigente alla data di emissione del provvedimento. L'ufficio competente verifica, quando previsto dal piano finanziario, l'avvenuta erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto bancario.
13. Le variazioni sostanziali apportate ai programmi di investimento finanziati corso d'opera dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame dell'ufficio competente/soggetto delegati e approvate con provvedimento dirigenziale.

Art. 13 (Varianti e divieto di cessione)

1. L'Impresa ha l'obbligo di richiedere all'Ufficio regionale competente, il parere preventivo per ogni eventuale variazione al programma degli investimenti.
2. Possono essere realizzate senza il parere preventivo variazioni nell'ambito delle stesse categorie di spesa, purché non comportino aumento del contributo massimo concedibile.
3. Varianti al piano delle produzioni potranno essere autorizzate preventivamente dall'Ufficio Competente, purché nell'ambito della stessa divisione del Codice ATECO in vigore.
4. La titolarità delle agevolazioni previste dal Contratto di reindustrializzazione (art. 8 comma 3), fermo restando la invariabilità delle finalità e la destinazione delle stesse, può essere trasferita in capo ad altro soggetto, previa autorizzazione dell'Ufficio competente, nei seguenti casi:
 - a. fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda;
 - b. cessione d'azienda o ramo d'azienda mediante contratto di affitto;

- c. cessione di parte delle attività produttive e dei relativi beni strumentali agevolati mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda (outsourcing).
5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e conseguenti, non potranno essere ceduti a terzi, pena la risoluzione del contratto e la revoca totale del contributo concesso.

Art. 14 (Ulteriori Obblighi)

1. L'impresa, oltre agli obblighi previsti ai precedenti articoli deve:
- a. comunicare all'Ufficio competente l'avvio del programma degli investimenti entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto di cui al precedente art. 8 comma 3. La data di effettivo avvio del programma degli investimenti è comprovata dal primo titolo di spesa ammissibile (1° fattura);
 - b. richiedere l'erogazione della prima quota di contributo entro e non oltre 18 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto di cui al precedente art. 8 comma 3.
 - c. ultimare il programma degli investimenti entro 36 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto di cui al precedente art. 8 comma 3. Eventuali proroghe possono essere concesse dall'ufficio regionale competente solo in caso di comprovate motivazioni di carattere tecnico che ne hanno impedito il completamento dell'investimento. La data di ultimazione del programma di investimento è quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.
 - d. trasmettere all'Ufficio regionale competente, entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione del programma degli investimenti, la documentazione finale comprovante l'effettuazione delle spese sostenute e regolarmente pagate;
 - e. non alienare, cedere o distogliere dall'uso previsto i beni per i quali è stato concesso il contributo, per un periodo di cinque anni successivo alla data di completamento del programma degli investimenti coincidente con la data di approvazione degli atti di Accertamento Finale di Spesa;
 - f. conservare a disposizione della Regione Basilicata la documentazione originale delle spese sostenute per i cinque anni successivi dalla data del provvedimento di approvazione degli atti di Accertamento Finale di Spesa da parte dell'Ufficio regionale competente;
 - g. consentire controlli ed ispezioni disposti dall'Amministrazione regionale e fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant'altro necessario.

Art. 15
(Decadenza del contributo)

1. La Regione Basilicata procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, all'adozione di provvedimenti di decadenza dalle agevolazioni nei seguenti casi:
 - a) qualora non vengano rispettati i termini previsti dal precedente art. 6 comma 6, fatto salvo le proroghe previste dal medesimo art. 6 comma 6,
 - b) qualora il programma degli investimenti sia stato avviato prima della data di presentazione della manifestazione di interesse;
 - c) qualora il programma degli investimenti non venga avviato entro il termine previsto al precedente art. 14 comma 1 lett. a;
 - d) qualora non venga richiesta l'erogazione della prima quota di contributo entro i termini previsti al precedente art. 14 comma 1 lett. b.

Art. 16
(Revoche)

1. La Regione Basilicata procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, all'adozione di provvedimenti di revoca totale dalle agevolazioni nei casi come di seguito indicati:
 - a) qualora il programma degli investimenti non venga ultimato entro i termini previsti al precedente art. 14 comma 1 lett. c, fatto salvo eventuali proroghe previste dal medesimo art. 14 comma 1 lett c;
 - b) qualora non venga trasmessa all'Ufficio regionale competente, entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione del programma degli investimenti, la documentazione finale comprovante l'effettuazione delle spese sostenute e regolarmente pagate;
 - c) qualora l'impresa non apporti un contributo finanziario pari almeno al 25% dell'investimento ammissibile alle agevolazioni, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico;
 - d) qualora lo scostamento dell'obbligo occupazionale previsto nel contratto di reindustrializzazione sottoscritto sia superiore al 20% di quello previsto nel piano occupazionale presentato;
 - e) qualora il piano delle produzioni realizzato sia al di fuori della divisione ATECO prevista nel piano di sviluppo industriale approvato;
 - f) Fermo restando quanto previsto al precedente art. 13 comma 4, qualora non sia rispettato il divieto di cessione;

2. La Regione Basilicata procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, all'adozione di provvedimenti di revoca parziale dalle agevolazioni nei casi come di seguito indicati:
 - a. Qualora il costo dell'investimento realizzato risulti inferiore a quello indicato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'entità delle agevolazioni sarà ridotta in relazione ai costi effettivamente sostenuti, purché l'investimento risulti organico e funzionale al programma degli investimenti approvato;
 - b. Qualora vengano alienati, ceduti o distolti dall'uso, i beni materiali o immateriali, diversi dai beni immobili, la cui realizzazione o acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima dei cinque anni successivi dal completamento del programma degli investimenti;
 - c. Qualora per i singoli beni materiali o immateriali oggetto del programma degli investimenti agevolato siano state percepite altre agevolazioni di qualsiasi natura prevista da altre norme (inquadrabili come aiuti di stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato di Roma), disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o Istituzioni Pubbliche;
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 lettera b), la revoca è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, al bene distolto e al periodo di mancato utilizzo del bene medesimo con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso; a tal fine, l'impresa beneficiaria comunica tempestivamente all'Ufficio competente l'eventuale distrazione del bene agevolato prima del suddetto termine. Qualora detta distrazione venga rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni senza che l'Impresa beneficiaria ne abbia dato precedente comunicazione, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente direttamente o indirettamente al bene distratto, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto del bene agevolato prima del prescritto termine, costituisca una variazione sostanziale del programma dell'investimento, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero contributo concesso.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 lettera c), la revoca delle agevolazioni è commisurata all'ammontare delle agevolazioni corrispondenti all'investimento oggetto di cumulo. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procederà alla rideterminazione del contributo concedibile e le maggiori agevolazioni economiche eventualmente erogate verranno detratte dalla prima erogazione utile, ovvero comunque recuperate.
5. In tutti i casi di revoca totale o parziale dalle agevolazioni concesse ed erogate, l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'agevolazione maggiorata degli interessi decorrenti dalla data di erogazione del contributo e calcolati in base al TUS/TUR se il finanziamento è garantito da polizza fideiussoria oppure in base al tasso legale in tutti gli altri casi.
6. Nei casi previsti al presente articolo il Dirigente dell'Ufficio competente procederà ad emettere il provvedimento di revoca delle agevolazioni nei confronti dell'Impresa inadempiente, con conseguente risoluzione del Contratto di reindustrializzazione sottoscritto.
7. I crediti della Regione Basilicata nascenti dal recupero delle agevolazioni

erogate sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 24, commi 32 e 33 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

Art. 17
Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle presenti Direttive, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia in vigore.